



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 18/GST del 10 gennaio 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 30/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 30/12/2023 SAN SEBASTIANO F.C. - ASD MAUED CALCIO

Il sostituto GST, avv. Roberto Marsili, letti il preannunzio e il reclamo con cui la società ASD Mauded calcio ha censurato la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società reclamata ASD San Sebastiano F.C. inserito in distinta e impiegato in campo i seguenti calciatori: Sacco Diego, nato il 17.07.1986, D'Avino Giovanni nato il 19.01.2004, Pariota Francesco nato il 22.10.1004, i quali risulterebbero in posizione irregolare ai fini del tesseramento; lette le memorie difensive con cui la reclamata, ritualmente evocata, ha impugnato e contestato il dedotto della reclamante; espletata la rituale attività istruttoria, il reclamo risulta fondato; giova premettere che l'art.33 del Regolamento LND consente la partecipazione al prosieguo della gara precedentemente interrotta, fra l'altro, esclusivamente ai calciatori che risultino regolarmente tesserati prima della disputa della medesima; e poiché, nella fattispecie i suddetti calciatori risultano tesserati solo in data successiva alla disputa della gara interrotta il 16.12.2023 (segnatamente D'Avino Giovanni e Pariota Francesco in data 29.12.2023 e Sacco Diego in data 21.12.2023), ne deriva che i medesi non avevano titolo a partecipare alla gara successivamente ripresa e oggetto di reclamo; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate, ai sensi dell'art.67 comma 2 del CGS, DELIBERA di accogliere il predetto reclamo e di infliggere alla reclamata ASD San Sebastiano F.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in favore della reclamante; di infliggere alla reclamata ASD San Sebastiano F.C. l'ammenda di euro 150,00; di inibire il Dirigente accompagnatore sig.ra Scarpato Giovanna fino al 18 gennaio 2024; dispone restituirsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo
avv. Roberto Marsili

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SAN SEBASTIANO F.C.

AMMENDA

Euro 150,00 SAN SEBASTIANO F.C.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 1/2024

SCARPATO GIOVANNA (SAN SEBASTIANO F.C.)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 21/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 21/12/2023 CASAL DI PRINCIPE 81033 - UNIONE SPORTIVA SUCCIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito letto il preannuncio di reclamo inoltrato dalla società unione Sportiva Succivo, verificato che la reclamante non ha depositato ne fatto seguito a detto preannuncio con rituale reclamo in violazione dell'art.67 C.G.S. delibera di rigettare il reclamo e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0/0, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale, ordina incamerare il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo
avv. Marco Cardito**

Gara del 21/12/2023 CITTA DI MONTORO - G.S. PIETRELCINA

Il sostituto GST, avv. Roberto Marsili, letti il preannuncio e il reclamo con cui la società ASD GS Pietrelcina ha censurato la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società reclamata USD Città di Montoro impiegato in campo n. 6 calciatori fuori quota in violazione del C.U. n. 1/2023 di questo C.R. Campania, il quale prevede la possibilità di schierare in ogni gara un massimo di n. 3 calciatori nati dal 1° gennaio 2004; Ritualmente evocata, la reclamata USD Città di Montoro non ha presentato memorie difensive; espletata la rituale attività istruttoria il reclamo risulta fondato; a riguardo dall'esame degli atti di gara che costituiscono fonte di prova privilegiata emerge con tutta evidenza l'impiego di n.6 calciatori nati dopo il 1° gennaio 2004 (Oliva Giuseppe nato il 3.4.2004, Iannone Giacomo Pio nato il 27.01.2004, la Mura Giovanni nato il 9.01.2004, Di Muro Linardino nato il 05.05.2004, Vignola Simone nato 20.08.2004, Pace Francesco nato il 14.10.2004) in violazione del precitato C.U.; PQM di accogliere il predetto reclamo e di infliggere alla reclamata USD Città di Montoro l'ammenda di euro 100,00; di inibire il Dirigente accompagnatore sig. Antonio Pannullo fino al 18 gennaio 2024; dispone restituirsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo
avv. Roberto Marsili**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CITTA DI MONTORO

AMMENDA

Euro 100,00 CITTA DI MONTORO

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/ 1/2024

PANNULLO ANTONIO (CITTA DI MONTORO)

Pubblicato in NAPOLI il 10 gennaio 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**